

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 19/12/2011- 19/12/2015 T.M. – Codice ISIN IT0004781693

Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 19/12/2011-19/12/2015 T.M.", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 13.000.000 Euro ed è costituito da n. 13.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 8 cedole di interesse semestrali.

Il prestito oggetto dell'offerta è stato deliberato in data 22/11/2011 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 3 maggio 2011 per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e successive modifiche.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 22/02/2008.

Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato dall'investitore debitamente sottoscritto presso la sede dell'Emittente e/o le sue filiali. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, compreso tra il 19/12/2011 e l'1/06/2012 con precollocamento dal 12/12/2011, al prezzo pari al 100% del valore nominale, più il rateo di interessi eventualmente maturato, come da calendario sotto riportato:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	12/12/11	19/12/11	19/12/11
1 ^a tranche	20/12/11	23/12/11	27/12/11
2 ^a tranche	27/12/11	05/01/12	09/01/12
3 ^a tranche	09/01/12	20/01/12	23/01/12
4 ^a tranche	23/01/12	03/02/12	06/02/12
5 ^a tranche	06/02/12	24/02/12	27/02/12
6 ^a tranche	27/02/12	09/03/12	12/03/12
7 ^a tranche	12/03/12	23/03/12	26/03/12
8 ^a tranche	26/03/12	06/04/12	10/04/12
9 ^a tranche	10/04/12	20/04/12	23/04/12
10 ^a tranche	23/04/12	04/05/12	07/05/12
11 ^a tranche	07/05/12	18/05/12	21/05/12
12 ^a tranche	21/05/12	01/06/12	04/06/12

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 1.000 Euro come specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazione di, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori sottoscrizioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet.

L'Emittente si riserva la facoltà, all'interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente si riserva la facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla Consob.

L'Emittente potrà inoltre procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta (es. causa mutate condizioni di mercato o altre esigenze della banca), dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet.

Il Prospetto previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it ed il sottoscrittore può chiederne gratuitamente una copia cartacea.

Articolo 3 - "Destinatari dell'offerta"

Le Obbligazioni, destinate alla clientela retail, saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano ed in particolare sul territorio in cui opera la Banca.

Articolo 4 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di quattro anni.

La Data di Godimento è il 19/12/2011 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 19/12/2015 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Il pagamento del controllore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento che può coincidere o essere posteriore alla Data di Godimento del Prestito, come da calendario di sottoscrizione riportato all'art. 2. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

Articolo 5 - "Prezzo di emissione"

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè 1.000 Euro per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese o altri oneri a carico dei sottoscrittori. L'eventuale presenza di oneri impliciti di emissione verrà evidenziata nelle relative Condizioni Definitive.

Tale prezzo andrà eventualmente maggiorato del rateo di interessi maturato dalla Data di Godimento del prestito alla Data di Regolamento.

Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione. Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni corrisponderanno delle Cedole periodiche, pagate posticipatamente, il cui ammontare è così determinato:

- per il Periodo iniziale a Cedola Fissa, è previsto il pagamento di cedole periodiche, come segue:

1° Anno	
Cedola semestrale 19/06/2012:	2,000% lordo
Cedola semestrale 19/12/2012:	2,000% lordo
2° Anno	
Cedola semestrale 19/06/2013:	2,000% lordo
Cedola semestrale 19/12/2013:	2,000% lordo

- per il restante periodo finale di due anni, il rendimento è calcolato in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione Euribor 3m/365 calcolato come media mensile, aumentato di 100 Punti Base. La convenzione utilizzata per il calcolo degli interessi è ACT/ACT.

Gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso semestrale equivalente a quello annuo, ricavato con la formula:

$$\left[\sqrt[2]{(EURIBOR \% + 1,00 \%)} - 1 \right], \text{ con troncamento al terzo decimale.}$$

Il rendimento effettivo del prestito, considerando la struttura cedolare nell'ipotesi di costanza del parametro di indicizzazione del periodo a tasso variabile e il Prezzo di Offerta, è pari al 3,332% annuo lordo e il rendimento annuo netto posticipato è pari al 2,660%.

Il tasso periodico lordo per le cedole a "tasso variabile" verrà reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso presso tutte le dipendenze della Cassa e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 8 - "Parametro di Indicizzazione"

Il parametro di indicizzazione previsto per il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 19/12/2011-19/12/2015-TM", per il periodo a tasso variabile, è costituito dall'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola. La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali come da Condizioni Definitive. Tali valori sono rilevabili sia dai providers Reuters e Bloomberg, sia dai principali quotidiani economici nazionali. Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile all'Emittente, in occasione della data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione non fosse possibile determinare lo stesso, l'agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo del parametro di indicizzazione secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 9 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli Intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 10 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97 e successive modifiche e integrazioni.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni dei citati D.Lgs n. 461/97 e successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse, presenti e future, che colpiscono le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti.

Articolo 11 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 12 - "Mercati e Negoziazione"

Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente si impegna a riacquistare le proprie obbligazioni in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID), nel rispetto di quanto indicato nella "Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini", nella "Policy per la formazione dei prezzi" e nella "Policy per la valutazione della liquidità degli strumenti finanziari" (tali documenti e le relative eventuali modifiche intervenute durante il periodo di validità del prospetto sono disponibili presso la sede legale e tutte le dipendenze, nonché sul sito internet www.cracantu.it). Per quanto attiene alla formazione dei prezzi si veda quanto dettagliato al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ("Multilateral Trade Facilities" - MTF), tra cui l'IH-MTF gestito da ICCREA Banca S.p.A.

In questo caso, l'Emittente si impegna ad indicare, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito:

il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;

l'identità dei soggetti che gestiranno il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;

il sito internet dove sarà reperibile il regolamento del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;

l'esistenza di eventuali conflitti di interesse qualora il gestore del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto sia un soggetto collegato all'Emittente;

il sito internet dove saranno reperibili le informazioni di pre-trade transparency e di post-trade transparency.

Non vi è tuttavia, alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi a negoziazione e, comunque, anche a seguito dell'ammissione, l'investitore potrebbe avere dei problemi di liquidità nel disinvestire i titoli prima della loro scadenza naturale; le richieste di vendita potrebbero, infatti, non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.

Articolo 13 - "Garanzie"

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le Obbligazioni da essi detenute a fronte del controllore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Articolo 14 - "Agente di Calcolo"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa opera quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 15 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 16 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di emissione denominato "Cra Cantù Bcc - Tasso Misto" è regolata dalla legge italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali del presente Prospetto di cui il Regolamento è parte integrante e alla relativa Nota Informativa, nonché di quanto riportato nelle Condizioni Definitive del Prestito. Per quanto non espressamente previsto dal presente Prospetto si applicano le norme di legge.

Per ogni contestazione tra gli investitori e l'Emittente, unico Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente. Laddove l'investitore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 17 - "Varie"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nell'operazione di collocamento del presente Prestito, ha un interesse in conflitto non sufficientemente gestito in modo da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato in quanto trattasi di obbligazioni di propria emissione. Inoltre l'Emittente potrebbe avere ulteriori interessi in conflitto in quanto è l'unico soggetto collocatore, opera quale agente di calcolo per la determinazione degli interessi e agisce quale controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.